

# dossier

XIX Legislatura

Marzo 2025

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance

Atto del Governo n. 248



## SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 229



## SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

Verifica delle quantificazioni n. 312

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ARTICOLO 1 .....</b>	<b>- 3 -</b>
MODIFICHE ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA E DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA <i>PERFORMANCE</i> (OIV).....	- 3 -
<b>ARTICOLO 2, COMMA 1.....</b>	<b>- 8 -</b>
CLAUSOLA D'INVARIANZA FINANZIARIA .....	- 8 -



### *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>Atto n.</b>	248
<b>Natura dell'atto:</b>	Schema di decreto del Presidente della Repubblica
<b>Titolo breve:</b>	Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165 recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca
<b>Riferimento normativo:</b>	articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400
<b>Relazione tecnica:</b>	presente

---

### PREMESSA

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica reca modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV).

Il provvedimento è adottato ai sensi dei commi 2 e 4-bis dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 che demandano l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri all'adozione di regolamenti di delegificazione (cosiddetti regolamenti autorizzati) da adottare con decreti del Presidente della Repubblica.

Il provvedimento - composto di 2 articoli - è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 2, comma 1, una clausola di neutralità finanziaria.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

### VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

#### ARTICOLO 1

**Modifiche all'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV)**

La norma apporta specifiche modifiche al DPCM n. 165 del 2020 disciplinante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Università e della

ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV). In particolare viene disposto:

- l'integrazione del comma 3 dell'articolo 4, prevedendo che gli incarichi di Capo della segreteria e di Segretario particolare del Ministro siano cumulabili anche da un unico soggetto [comma 1, lettera *a*]);
- l'inserimento del comma 1-*bis* all'articolo 9, al fine di prevedere che, con il decreto previsto dal comma 1 della medesima disposizione (con il quale sono individuati, prioritariamente tra quelli del medesimo ministero, i dipendenti da destinare agli Uffici di diretta collaborazione) nei limiti del contingente indicato dallo stesso comma 1 (61 unità, incrementabili nell'ambito della dotazione organica del ministero di 15 unità per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027) possa essere inserito anche il personale di altre Amministrazioni assegnato a qualsiasi titolo alla diretta collaborazione in via esclusiva del Ministro. Tale personale, svolgendo un servizio istituzionale, mantiene il proprio rapporto con l'amministrazione di appartenenza, senza alcun onere di rimborso del trattamento economico fondamentale, che continuerà ad essere erogato dall'amministrazione medesima [comma 1, lettera *b*]).

L'articolo 9, comma 1, del DPCM n. 165 del 2020 dispone che il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Università e della ricerca sia stabilito complessivamente in 61 unità. Tale contingente è incrementato, nei limiti della dotazione organica del relativo dicastero, di 15 unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Entro tale limite, il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

L'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra l'altro, prevede che con decreto adottato dall'autorità di governo competente, è determinato, senza aggravii di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale;

- la sostituzione con un nuovo testo della lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 10. La nuova disposizione, in particolare, prevede che - fermo restando il trattamento economico fondamentale e accessorio già previsto nell'assetto vigente e confermato dalla norma - con decreto del Ministro possa essere attribuita al Segretario particolare del Ministro e al Capo della segreteria del Ministro un'indennità aggiuntiva di importo massimo *pro capite* di 45.000 euro annui, nel limite complessivo di spesa, per entrambe le posizioni, di 85.000 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP. In caso di cumulo in un unico soggetto degli incarichi di Segretario particolare e di Capo della segreteria [ai sensi del comma 1,

lettera a)] è corrisposta un'indennità aggiuntiva non superiore a 80.000 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP [comma 1, lettera c), n. 1].

Si evidenzia che il testo vigente della lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del DPCM n. 165 del 2020, confermato dalla novella sopra disposta, prevede che ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca spetti un trattamento economico omnicomprensivo consistente (per il segretario particolare del Ministro, per il capo della segreteria del Ministro, per il consigliere diplomatico, per il capo della segreteria tecnica e per i capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato), in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a Ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di Uffici dirigenziali non generali del Ministero.

- una novella del secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 10 al fine di incrementare l'indennità accessoria riconosciuta dalla stessa norma ai vice Capo di gabinetto e vice Capo Ufficio legislativo. In particolare, il limite complessivo di spesa riferito a tale indennità, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, viene portato da 86.000 euro a 120.000 euro annui (+34.000 euro annui) mentre quello massimo *pro capite* da 30.000 euro a 45.000 euro annui (+15.000 euro annui *pro capite*) [comma 1, lettera c), n. 2].

L'articolo 3, comma 3, del DPCM n. 165 del 2020 prevede che il Capo di gabinetto possa nominare fino a 2 vice Capi di gabinetto, mentre l'articolo 6, comma 3, del medesimo DPCM dispone che il capo dell'Ufficio legislativo possa avvalersi di un vice Capo dell'Ufficio legislativo.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e, con riferimento a specifiche disposizioni, riferisce quanto segue:

- comma 1, lettera a). L'intervento di modifica non presenta profili finanziari e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- comma 1, lettera b). Tale previsione non comporta modificazioni finanziarie rispetto al vigente regolamento di organizzazione e verrà applicato utilizzando le risorse finanziarie previste a legislazione vigente senza generare oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica precisa, inoltre, che per il personale assegnato a qualsiasi titolo alla diretta collaborazione in via esclusiva del Ministro (ad esempio anche quello assegnato al servizio di scorta) che conserva per il servizio istituzionale svolto, oltre al trattamento economico fondamentale, anche altri emolumenti accessori propri dell'amministrazione di appartenenza, dalla previsione non può discendere la cumulabilità dei predetti emolumenti con il trattamento economico accessorio proprio degli Uffici di diretta collaborazione, come disciplinato dall'articolo 14, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 2001;

- comma 1, lettera c). Agli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione si provvede comunque nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e, in tal senso, a complessiva invarianza di spesa. L'intervento proposto provvedendo al necessario allineamento del trattamento economico spettante ai titolari di incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione, non presenta profili finanziari da dettagliare e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La relazione tecnica precisa, altresì, con riguardo al comma 1, lettera c), n. 1, che tale disposizione, in combinato disposto con l'intervento proposto all'articolo 1, lettera c), n. 2, nascerebbe dall'esigenza di avvicinare quanto più possibile il trattamento economico spettante al Segretario particolare del Ministro e al Capo della segreteria del Ministro, a quanto previsto per il vice Capo di Gabinetto e vice Capo Ufficio legislativo, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dello stesso DPCM. Il relativo onere finanziario grava temporaneamente sulla finanza pubblica e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. In merito al comma 1, lettera c), n. 2, viene, inoltre, evidenziato che, per esigenze di coordinamento normativo, la norma interviene, in linea con le osservazioni della Ragioneria generale dello Stato di cui alla nota prot. n. 6932 del 9 gennaio 2025, modificando l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del vigente DPCM n. 165 del 2020, attraverso l'allineamento degli importi previsti all'articolo 10, comma 2, spettante alle figure apicali di vice capo di gabinetto e di vice capo dell'ufficio legislativo.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame reca specifiche modifiche al DPCM n. 165 del 2020, che disciplina l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Università e della ricerca, intervenendo sia sulla struttura organizzativa della Segreteria del Ministro e sia sul contingente di personale assegnato ai medesimi Uffici.

In primo luogo, la disposizione prevede la possibilità di affidare anche ad un unico soggetto gli incarichi di Capo della Segreteria e di Segretario particolare del Ministro [comma 1, lettera a)]. Al riguardo non si formulano osservazioni, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione medesima.

In secondo luogo, la norma consente, altresì, di destinare agli Uffici di diretta collaborazione (nei limiti del contingente previsto a normativa vigente) anche personale di Amministrazioni diverse - rispetto a quello del Ministero interessato - assegnato a qualsiasi titolo alla diretta collaborazione in via esclusiva del Ministro. Viene, altresì, precisato che tale personale mantiene il proprio rapporto con l'amministrazione di appartenenza, senza alcun onere di



rimborso del trattamento economico fondamentale, che continuerà ad essere erogato dall'amministrazione medesima [comma 1, lettera b)]. Al riguardo, la relazione tecnica, a certificazione della neutralità finanziaria della disposizione, riferisce che questa verrà applicata utilizzando le risorse finanziarie previste a legislazione vigente e che il personale assegnato a qualsiasi titolo alla diretta collaborazione in via esclusiva del Ministro (anche quello assegnato al servizio di scorta) conserverà oltre al trattamento economico fondamentale, anche gli altri emolumenti accessori propri dell'amministrazione di appartenenza, escludendo la cumulabilità dei predetti emolumenti con il trattamento accessorio proprio degli Uffici di diretta collaborazione, richiamando a tal fine l'applicazione del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Testo unico del pubblico impiego-TUPI).

Tanto premesso, si osserva che la norma in esame nulla dispone in merito alla conservazione del trattamento accessorio spettante nell'amministrazione di provenienza al nuovo personale chiamato a far parte degli Uffici di diretta collaborazione, posto che essa si limita solo a precisare che la citata amministrazione continua a erogare a tale personale il trattamento economico fondamentale, né tanto meno tale conservazione è prevista dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, richiamato dalla relazione tecnica, che invece prevede che il trattamento economico accessorio sia attribuito ai dipendenti assegnati ai suddetti Uffici in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Ciò stante, appare pertanto necessario che vengano forniti chiarimenti, sia in merito alla portata applicativa della norma, sia in merito alle citate competenze accessorie, che sembrerebbero dover gravare sull'amministrazione di destinazione, sia riguardo alla presenza in quest'ultima delle occorrenti disponibilità di bilancio. Infine, viene previsto che possa essere attribuita al Segretario particolare del Ministro e al Capo della sua segreteria un'indennità aggiuntiva, rispetto a quelle previste nell'assetto vigente, di importo massimo *pro capite* di 45.000 euro annui, nel limite complessivo di spesa, per entrambe le posizioni, di 85.000 euro annui (al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP) e che in caso di cumulo in un unico soggetto dei suddetti incarichi venga corrisposta un'indennità aggiuntiva non superiore a 80.000 euro annui (al lordo degli oneri

riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP) [comma 1, lettera c), n. 1]. Viene, inoltre, incrementato il limite complessivo di spesa riferito all'indennità accessoria, riconosciuta (al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP) ai vice Capo di gabinetto e vice Capo Ufficio legislativo, portando da 86.000 euro a 120.000 euro annui (+34.000 euro annui) tale limite massimo complessivo e da 30.000 a 45.000 euro annui (+15.000 euro annui) quello massimo *pro capite* [comma 1, lettera c), n. 2].

Al riguardo, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni in riferimento nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio del dicastero interessato, appare comunque necessario che il Governo, da un lato, precisi quali siano i capitoli di bilancio in questione e, dall'altro, chiarisca quali siano le disponibilità finanziarie in essi presenti.

#### **ARTICOLO 2, comma 1**

##### **Clausola d'invarianza finanziaria**

La norma dispone che dall'attuazione delle norme del regolamento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 2, comma 1).

La relazione tecnica non considera la norma.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che la disposizione reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, secondo cui dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, con riferimento alla formulazione della predetta clausola, non si hanno osservazioni.